

REGOLAMENTO (UE) 2021/101 DEL CONSIGLIO**del 25 gennaio 2021****che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 56, e l'articolo 3 del protocollo n. 4 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania ⁽¹⁾ («protocollo n. 4») allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ⁽²⁾ («atto di adesione»), la Lituania si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina, rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2009, e a disattivare successivamente dette unità.
- (2) In linea con gli obblighi dell'atto di adesione e con il sostegno degli aiuti dell'Unione, la Lituania ha chiuso le due unità entro le rispettive scadenze e ha compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. Occorrono ulteriori sforzi per continuare ad abbassare il livello di rischio radiologico. Sulla base delle stime disponibili, saranno necessarie a tale scopo risorse finanziarie supplementari dopo il 2020.
- (3) È opportuno che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale. La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio ⁽³⁾, e in materia di gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio ⁽⁴⁾. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom, la responsabilità ultima per la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati spetta agli Stati membri.
- (4) La chiusura prematura e la successiva disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, che comprende due reattori del tipo RBMK da 1 500 MW risalenti ai tempi dell'Unione Sovietica, è stata un'operazione senza precedenti e ha rappresentato per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese. Il protocollo n. 4 stabilisce che l'assistenza finanziaria dell'Unione a sostegno degli sforzi della Lituania volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina deve proseguire senza soluzione di continuità oltre il 2006 ed essere prorogata per il periodo delle successive prospettive finanziarie.
- (5) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania («programma»), che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944.

⁽²⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁽³⁾ Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

⁽⁴⁾ Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

⁽⁵⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

- (6) È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 ⁽⁶⁾.
- (7) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili e all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
- (8) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽⁹⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽¹⁰⁾ e (UE) 2017/1939 ⁽¹¹⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (9) Il presente regolamento non pregiudica l'esito di eventuali procedure in materia di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (10) Il finanziamento a norma del presente regolamento dovrebbe concentrarsi sulle attività intese ad attuare gli obiettivi di sicurezza della disattivazione.
- (11) Il programma dovrebbe inoltre riguardare la creazione di conoscenze e la condivisione delle esperienze. Le conoscenze e l'esperienza acquisite e gli insegnamenti tratti nell'ambito del programma per quanto riguarda il processo di disattivazione nucleare dovrebbero essere diffusi nell'Unione, in coordinamento e in sinergia con gli altri programmi dell'Unione pertinenti per le attività di disattivazione in Bulgaria e Slovacchia e gli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (*Joint Research Centre* — JRC), poiché tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell'UE e contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione nonché alla protezione dell'ambiente. La portata, la procedura e gli aspetti economici della cooperazione dovrebbero essere specificati nel programma di lavoro pluriennale e potrebbero anche essere oggetto di accordi tra gli Stati membri e/o con la Commissione.

⁽⁶⁾ Regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 2020/2093 del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

- (12) Il JRC dovrebbe facilitare la diffusione delle conoscenze tra i diversi portatori di interessi dell'Unione in modo coordinato, ad esempio effettuando analisi di mercato, esami e valutazioni delle esigenze di conoscenza nell'Unione, individuando possibili vie di cooperazione, i soggetti interessati e gli ambiti in cui le conoscenze create nell'attuazione del programma apporterebbero il massimo valore aggiunto, e sviluppando formati per la condivisione delle conoscenze. La diffusione delle conoscenze create dovrebbe essere finanziata dal JRC. Qualsiasi Stato membro dovrebbe poter avviare lo sviluppo di legami e scambi per la diffusione delle conoscenze.
- (13) La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.
- (14) La Lituania e la Commissione dovrebbero assicurare una sorveglianza e un controllo efficaci dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell'UE ai finanziamenti assegnati in base al presente regolamento, anche se la responsabilità ultima per la disattivazione spetta alla Lituania. Ciò include la misurazione efficace dei progressi e delle prestazioni e l'adozione di misure correttive, ove necessario. A tal fine, dovrebbe essere istituito un comitato con funzioni di sorveglianza e informazione copresieduto da un rappresentante della Commissione e della Lituania.
- (15) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016 ⁽¹³⁾, è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti del programma sul terreno.
- (16) Dovrebbe essere possibile rivedere l'importo degli stanziamenti assegnati al programma nonché il periodo di programmazione in base ai risultati della relazione di valutazione intermedia.
- (17) Le attività cofinanziate a norma del presente regolamento dovrebbero essere determinate entro i confini definiti dal piano di disattivazione presentato dalla Lituania a norma del regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio ⁽¹⁴⁾. Tale piano definisce la portata del programma, lo stadio finale e la data di completamento della disattivazione e riporta anche le attività di disattivazione, nonché il calendario, i costi e il fabbisogno di risorse umane in relazione a tali attività. Se del caso, la Lituania dovrebbe presentare versioni aggiornate del piano di disattivazione alla Commissione affinché ne tenga conto nell'elaborazione dei programmi di lavoro.
- (18) Le attività nell'ambito del programma dovrebbero essere attuate con uno sforzo finanziario congiunto dell'Unione e della Lituania. Una soglia massima di cofinanziamento dell'Unione dovrebbe essere fissata in linea con la pratica di cofinanziamento stabilita nell'ambito dei precedenti programmi. Ai fini della comparabilità dei programmi dell'Unione e visto il miglioramento dell'economia lituana, dall'inizio del programma fino al completamento dell'attuazione delle attività finanziate nel quadro del presente regolamento, il tasso di cofinanziamento dell'Unione dovrebbe essere pari all'86 % dei costi ammissibili. La rimanente quota di finanziamento dovrebbe essere a carico della Lituania e di fonti diverse dal bilancio dell'Unione, quali istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori.
- (19) È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 1369/2013.
- (20) Sono state prese in debita considerazione la relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti dal titolo «I programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania, Bulgaria e Slovacchia: nonostante i progressi compiuti dal 2011, sfide cruciali si profilano all'orizzonte», le raccomandazioni ivi contenute e la risposta della Commissione.

⁽¹³⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) n. 1990/2006 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 7).

- (21) Si è preso atto della risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013.
- (22) Il programma rientra nell'ambito di applicazione del programma nazionale lituano per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, istituito a norma della direttiva 2011/70/Euratom.
- (23) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾.
- (24) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche il nuovo regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (25) I metodi di esecuzione e le forme di finanziamento dell'Unione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle attività nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania («programma») per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
2. Stabilisce gli obiettivi del programma, il suo bilancio per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, i metodi di esecuzione e le forme di finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «disattivazione»: le misure amministrative e tecniche, in conformità del diritto nazionale, che consentono di eliminare parte dei controlli regolamentari o tutti i controlli regolamentari di un impianto nucleare e che mirano ad assicurare la protezione a lungo termine della popolazione e dell'ambiente, compresa la riduzione dei livelli di radionuclidi residui nei materiali e nel sito dell'impianto nucleare;

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- 2) «piano di disattivazione»: un documento che contiene informazioni dettagliate sulla disattivazione proposta e che comprende gli elementi seguenti: la strategia di disattivazione scelta; il calendario, il tipo e la sequenza delle attività di disattivazione; la strategia di gestione dei rifiuti applicata, compreso il rilascio incondizionato; lo stadio finale proposto; lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disattivazione; il periodo interessato dalla disattivazione; le stime dei costi per il completamento della disattivazione; gli obiettivi, i risultati attesi, i target intermedi, le scadenze e i relativi principali indicatori di performance, compresi, se del caso, gli indicatori basati sul valore acquisito. Il piano di disattivazione è elaborato dal titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare e si riflette nei programmi di lavoro pluriennali del programma.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. Il programma ha l'obiettivo generale di assistere la Lituania nell'attuare la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle relative sfide di sicurezza, creando nel contempo conoscenze riguardo al processo di disattivazione nucleare e alla gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di disattivazione.
2. L'obiettivo specifico del programma è quello di smantellare e decontaminare le attrezzature e i pozzi dei reattori della centrale nucleare di Ignalina conformemente al piano di disattivazione, compresa la gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione, e continuare a gestire in sicurezza la disattivazione e i rifiuti preesistenti.
3. Una descrizione dettagliata degli obiettivi specifici del programma figura nell'allegato I. La Commissione può modificare, mediante atti di esecuzione, l'allegato I, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4

Bilancio del programma

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 552 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può coprire, oltre alle attività descritte nell'allegato I, le spese relative all'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Tali spese devono essere documentate.
3. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estenda su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.

Articolo 5

Diffusione delle conoscenze

1. Le conoscenze create nel processo di attuazione del programma sono diffuse a livello dell'Unione.
2. Le attività per la realizzazione dell'attività di cui al paragrafo 1 sono finanziate nell'ambito del programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC come definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (Euratom) 2021/100 ⁽¹⁶⁾. Il JRC coordina la strutturazione delle conoscenze e la loro diffusione presso gli Stati membri.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, che istituisce un programma finanziario specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei residui radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

3. Il processo di diffusione delle conoscenze è incluso e definito nel programma di lavoro di cui all'articolo 9.

Articolo 6

Metodi di esecuzione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con l'elenco degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. I finanziamenti dell'Unione a titolo del programma possono essere erogati in qualsiasi forma prevista dal regolamento finanziario.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Attività ammissibili

Solo le attività intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento dell'Unione.

Articolo 8

Tassi di cofinanziamento

Occorre approfondire il massimo impegno da un lato per proseguire la pratica del cofinanziamento stabilita nell'ambito dell'assistenza preadesione e dell'assistenza fornita nel corso dei precedenti programmi finanziari pluriennali a sostegno degli sforzi della Lituania in materia di disattivazione, dall'altro per attrarre cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.

Il tasso massimo totale di cofinanziamento dell'Unione, applicabile nell'ambito del programma, è pari all'86 %. La rimanente quota di finanziamento è a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell'Unione. Le attività necessarie per la diffusione delle conoscenze di cui all'articolo 5 sono finanziate dall'Unione a un tasso del 100 %.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 9

Programma di lavoro

1. Il programma è attuato mediante un programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Il programma di lavoro pluriennale è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
2. Il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 1 riflette il piano di disattivazione, che funge da punto di riferimento per la sorveglianza e la valutazione del programma.
3. Il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 1 specifica lo stato attuale, gli obiettivi, i risultati attesi, i relativi indicatori di performance e il calendario per l'utilizzo dei fondi e definisce i dettagli per la diffusione delle conoscenze.

*Articolo 10***Relazioni e sorveglianza**

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire degli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tal fine ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai costi complessivi e ai rischi connessi al programma.
3. Alla fine di ogni anno la Commissione redige una relazione sui progressi realizzati sulla base dell'attuazione dei lavori negli anni precedenti, compresa la percentuale di attività risultanti da gare d'appalto, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 11***Valutazione**

1. Le valutazioni sono effettuate in tempo utile per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La valutazione intermedia esamina anche la possibilità di modificare il programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 9.
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre cinque anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 12***Audit**

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione e del contributo nazionale effettuati da persone o soggetti, anche persone o soggetti diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

*Articolo 13***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 14***Informazione, comunicazione e pubblicità**

1. I destinatari dei fondi dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono attività e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, nonché sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

*Articolo 15***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 1369/2013 è abrogato.

*Articolo 16***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle attività avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1369/2013, che continua ad applicarsi a tali attività fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1369/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO I

Descrizione dettagliata degli obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è assistere la Lituania nell'attuare la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle relative sfide di sicurezza. La rimozione degli elementi di combustibile esaurito dagli edifici dei reattori è stata completata; le prossime importanti sfide in materia di sicurezza nell'ambito del programma sono lo smantellamento dei noccioli dei reattori e il proseguimento della gestione sicura dei rifiuti di disattivazione e dei rifiuti preesistenti.
2. Nel periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2021, il programma sosterrà le attività previste nel piano di disattivazione presentato dalla Lituania a norma del regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, in particolare:
 - a) lo smantellamento e la decontaminazione delle zone superiori e inferiori e delle attrezzature dei pozzi dei reattori conformemente al piano di disattivazione. I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di materiali rimossi, nonché in base al valore acquisito;
 - b) la concezione dello smantellamento e della decontaminazione delle zone centrali dei pozzi dei reattori (noccioli di grafite). I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati in base al valore acquisito. Questo obiettivo deve essere raggiunto entro il 2027, anno in cui verranno concesse le autorizzazioni pertinenti per procedere all'effettiva opera di smantellamento e di decontaminazione, la cui attuazione è prevista dopo il 2027;
 - c) la gestione sicura dei rifiuti di disattivazione e dei rifiuti preesistenti fino allo stoccaggio temporaneo o allo smaltimento (a seconda della categoria di rifiuti), nonché il completamento dell'infrastruttura di gestione dei rifiuti, se necessario. Questo obiettivo deve essere realizzato conformemente al piano di disattivazione. I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati in base alla quantità e al tipo di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, nonché in base al valore acquisito;
 - d) l'attuazione del programma di demolizione degli edifici. I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati in base alla quantità di edifici demoliti, nonché in base al valore acquisito;
 - e) l'ottenimento della licenza di disattivazione una volta completato lo scarico del combustibile nell'unità 1 e nell'unità 2 della centrale nucleare di Ignalina;
 - f) il declassamento dei rischi radiologici. I progressi compiuti riguardo a tale obiettivo devono essere misurati mediante valutazioni della sicurezza delle attività e dell'impianto, individuando in che modo potrebbero verificarsi potenziali esposizioni e stimando le probabilità e la portata di tali potenziali esposizioni.
3. Il piano di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina ha stabilito lo schema di ripartizione dei lavori del programma (schema gerarchico di scomposizione dei progetti e dell'attività di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina). Il primo livello di tale schema è costituito dalle sei voci seguenti:
 - a) P.0 «Organizzazione delle attività dell'impresa»;
 - b) P.1 «Preparazione della disattivazione»;
 - c) P.2 «Smantellamento/demolizione dell'impianto e ripristino del sito»;
 - d) P.3 «Gestione del combustibile nucleare esaurito»;
 - e) P.4 «Gestione dei rifiuti»;
 - f) P.5 «Programma post-attività».

La voce P.0 «Organizzazione delle attività dell'impresa» copre la gestione dell'impresa, la sorveglianza e l'assicurazione della qualità, il monitoraggio delle radiazioni e dell'ambiente, la sicurezza fisica, la consulenza tecnica e il sostegno giuridico alle attività dell'impresa e alla comunicazione pubblica.

La voce P.1 «Preparazione della disattivazione» copre la creazione delle condizioni preliminari per la disattivazione (come l'inventario delle attrezzature e la caratterizzazione radiologica), la modifica dell'infrastruttura, l'installazione di attrezzature e la costruzione di strutture, l'isolamento dei sistemi e delle attrezzature, la decontaminazione dei sistemi di produzione, delle attrezzature e degli impianti.

La voce P.2 «Smantellamento/demolizione dell'impianto e ripristino del sito» copre lo smantellamento dei reattori, lo smantellamento delle attrezzature di processo/dei sistemi di produzione e il pretrattamento dei rifiuti, la demolizione dell'impianto e il ripristino del sito.

La voce P.3 «Gestione del combustibile nucleare esaurito» copre la gestione e lo stoccaggio del combustibile nucleare esaurito.

La voce P.4 «Gestione dei rifiuti» copre il trattamento, il condizionamento, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a molto bassa, bassa e media attività risultanti dalle attività operative e di disattivazione.

La voce P.5 «Programma post-esercizio» copre l'esercizio e la manutenzione degli impianti, le risorse energetiche, il rifornimento idrico, la gestione delle acque reflue e la depurazione delle acque.

4. Nel periodo di finanziamento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 le principali sfide per la sicurezza vengono affrontate mediante le attività di cui alle voci P.1, P.2 e P.4. In particolare, lo smantellamento dei noccioli dei reattori è contemplato dalla voce P.2. Le sfide minori vengono affrontate nell'ambito della voce P.3, mentre le voci P.0 e P.5 coprono le attività di assistenza alla disattivazione.
5. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 8, nell'elaborazione del programma di lavoro pluriennale la Commissione, in stretta collaborazione con la Lituania, prenderà in considerazione la distribuzione degli importi disponibili in base alle priorità individuate nella tabella 1.

Tabella 1

#	Voce	Priorità
P.0	Organizzazione delle attività dell'impresa	II
P.1	Preparazione della disattivazione	I
P.2	Smantellamento/demolizione dell'impianto e ripristino del sito	I
P.3	Gestione del combustibile nucleare esaurito	II
P.4	Gestione dei rifiuti	I
P.5	Programma post-esercizio	III

6. Le conoscenze, l'esperienza e gli insegnamenti acquisiti nell'ambito del programma per quanto riguarda il processo di disattivazione sono divulgati tra i portatori di interessi dell'Unione, rafforzando in tal modo il valore aggiunto dell'UE del programma. Tali attività possono comprendere:
 - sviluppare contatti e scambi tra i portatori di interessi dell'UE, compresi quelli avviati dagli Stati membri;
 - documentare le conoscenze esplicite e metterle a disposizione mediante trasferimenti di conoscenze multilaterali in materia di governance della disattivazione e della gestione dei rifiuti, migliori pratiche gestionali, sfide tecnologiche e processi di disattivazione a livello sia operativo che organizzativo, nell'ottica di sviluppare potenziali sinergie a livello dell'UE.

Queste attività sono finanziate dall'Unione al 100 % dei costi ammissibili.

I progressi compiuti riguardo a queste attività devono essere comunicati dal JRC e misurati sulla base degli indicatori specificati nel suo programma di lavoro pluriennale.

7. Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di profondità e la preparazione dello stesso sono esclusi dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

ALLEGATO II

Indicatori per rendere conto dei progressi del Programma nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3

1) Gestione dei rifiuti radioattivi:

- quantità e tipo di rifiuti stoccati o smaltiti in condizioni di sicurezza, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.

2) Smantellamento e decontaminazione:

- quantità e tipo di materiali rimossi, con obiettivi annuali per tipo, conseguendo i target intermedi del programma.
-